

Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

DALLA L. 3/2012 AL CODICE DELLA CRISI



Sommario

1. Evoluzione normativa e concetto di meritevolezza
2. Concetti introduttivi al codice della crisi
3. Gli attori del sovraindebitamento
4. L'accesso alla procedura
5. Ristrutturazione dei debiti del consumatore
6. Il concordato minore
7. La liquidazione controllata del sovraindebitamento
8. L'esdebitazione del sovraindebitato

1. Evoluzione normativa e concetto di meritevolezza

Norme a confronto

Nuova norma	Norme sostituite	
Codice della crisi	Legge Fallimentare	Composizione della crisi da sovraindebitamento
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14	R.D. 16 marzo 1942, n. 267	Legge 27 gennaio 2012, n. 3
<p>Il 1° febbraio 2017, la Camera dei Deputati, ha emanato il disegno di legge C. 3671-bis - Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza – si avviava l'iter presso il Senato che ha portato al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, pubblicato in G.U. 14 febbraio 2019, n. 6.</p>	D.L. 3 maggio 2016, n. 59	<p><u>Salto culturale</u> appare proprio quello di voler anticipare la crisi anche a costo di un iniziale complessità di applicazione: <u>dopo 63 anni senza riforme e 13 anni di riforme con cadenza quasi annuale è nata la riforma dell'intera legge sulla crisi dell'impresa.</u></p>
Legge 176/2020	D.L. 27 giugno 2015, n. 83	
Anticipazione alcune norme del CCI (procedura familiare, esdebitazione incapiente)	D.L. 23 dicembre 2014, n. 9	
D.L. n. 118/2021 (<i>Decreto Pagni</i>)	D.L. 31 maggio 2010, n. 78	
Negoziatore della crisi (no OCRI)	L. 18 giugno 2009, n. 69	
D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83	D.Lgv. 12 settembre 2007, n. 169	
	D.Lgv. 9 gennaio 2006, n. 5	

La meritevolezza

MERITEVOLEZZA	Dizionario Treccani	Degno o si trova nelle condizioni opportune per avere, per ottenere qualche cosa
		Accezione attiva
	Diritto	Non aver agito in modo ritenuto non meritevole
		Accezione passiva

Art. 2740, c.c. (Responsabilità patrimoniale). *“Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”.*

Tutela della proprietà

Tutela del credito

~~Tutela del debitore~~

Art. 65, CCI. (Ambito di applicazione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). *“I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento ...”.*

Tutela del debitore ?



No, della collettività
!



Parola d'ordine: Prevenire

Barca con 59 milioni di rematori

La meritevolezza

Medioevo

Obiettivo sanzionatorio

Bancarotta

Legge Fallimentare 1942

Obiettivo sanzionatorio

Morte civile

privazione della capacità giuridica come conseguenza di una condanna giudiziale

2005

Crisi mondiale

Enron Corporation (2001)

Lehman Brothers (2008)

Ufficialmente Enron negli ultimi dieci anni aveva avuto una crescita molto rapida, decuplicando il proprio valore e raggiungendo il 7° posto nella classifica delle più importanti multinazionali degli USA.

Riforme dal 2006

La crisi come problema di risolvere e non da punire

Soluzione della crisi

Concordato preventivo agevolato, 182 bis, 67 comma 3, lett. d),

Riforme successive

La crisi come problema da anticipare

Indici di allerta

Gli strumenti di allerta saranno rivisti e partiranno dal 2024. L'OCRI verrà sostituito dall'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

Negoziatore

Parola d'ordine "anticipare"

Grande fermento

L'**OCRI** scompare ancora prima di prendere la luce

L'**allerta** non prende (ancora) la luce:

- 1) era veramente applicabile in un contesto di crisi?
- 2) gli enti pubblici sarebbero stati in grado di adeguarsi o sarebbero andati in "tilt"?

Favorire l'emersione
rapida della crisi

La parola "fallimento" non esiste più

Parola d'ordine "*second chance*"

Approccio non punitivo

Favorire soluzioni alternative

Obiettivo

L'allerta non deve essere necessaria:

➔ L'imprenditore sa che fa subito emergere la crisi non avrà conseguenze

La Legge 3/2012 conteneva già i germi di questa futura riforma. Infatti, l'art. 6 prevede "*Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento*"

Uno sguardo oltre i confini

Germania	Oggi 70 mila esdebitati all'anno (prima erano 100 mila) e non ospita il Vaticano ...
USA	Chapter eleven e non è un paese in cui la solidarietà sociale sia così accentuata
Italia	<p>L. 3/2012</p> <p>L'esdebitazione non si può regalare a tutti: triplo test di meritevolezza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; 2) oppure aveva colposamente determinato il sovraindebitamento; 3) ovvero aveva fatto ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
	<p>CCI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dolo 2) Colpa grave

Evoluzione



2. Concetti introduttivi al codice della crisi

Concetto di crisi e insolvenza

Il concetto di crisi ed insolvenza è da tempo stato sdoganato dalla dottrina, ma il legislatore era stato avaro di definizioni. La definizione si rinviene dall'art. 2 del codice della crisi.

Fattispecie individuate	Descrizione
Crisi	lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi . Versione modificata dal D.Lgs. n. 83/2022
Insolvenza	lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni
Sovraindebitamento	lo stato di crisi o di insolvenza del <u>consumatore</u> , del <u>professionista</u> , dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative ... e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.



Concetto di crisi e insolvenza

La prima modifica apportata dal citato D.Lgs. n. 83/2022 al D.Lgs. n. 14/2019 riguarda la definizione di “**crisi d’impresa**” contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. a).

Crisi	
Vecchia definizione	Nuova definizione
Lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.	Lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi dodici mesi

Di fatto dalla definizione è stato eliminato il riferimento allo squilibrio economico-finanziario ed è stato individuato nei successivi 12 mesi l’orizzonte temporale di riferimento delle obbligazioni cui i flussi di cassa prospettici devono far fronte.

Con il D.Lgs. n. 83/2022 sono state inoltre introdotte le **nuove definizioni** di:

- Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza
- Esperto
- Gruppo di imprese

Sempre con il D.Lgs. n. 83/2022 ha anche previsto che le “**misure protettive**” del patrimonio del debitore, prevedendo che le stesse possano essere richieste anche prima dell’accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

Profili oggettivi

Art. 2 comma 1 lett. c) CCI «lo stato di *crisi* o di *insolvenza* del consumatore, del professionista, dell'imprenditore agricolo, delle start up innovative di cui al DL 18 ottobre 2012 n. 179 (...) e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi e di insolvenza»

Per **crisi** - lett. a) - si intende:

*“lo stato del debitore che rende **probabile l'insolvenza** e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”.*

Per **insolvenza** - lett. b) – si intende:

*“lo stato del debitore che si manifesta con adempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore **non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni**”.*

Profili soggettivi

Art. 2, comma 1, lett. c) , d) e e) - del C.C.I.A.A.


“c) «**sovraindebitamento**»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

d) «**impresa minore**»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

- 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;

e) «**consumatore**»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”

Possono accedere alle procedure il consumatore, il professionista, l'impresa minore, l'impresa agricola, la start up innovativa (dl 179/2012) ed ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure o da leggi speciali



Beneficiari

- Imprenditori sotto soglia di Liquidazione Giudiziale
- Imprenditori cessati da oltre un Anno
- *Start Up* Innovative ex Art. 31 L. 221/2012
- Imprenditori Agricoli
- Artigiani
- Enti collettivi non commerciali (Associazioni, Fondazioni, Comitati, Onlus, Partiti, Sindacati)
- Debitori Civili e Consumatori
- Soci di Società di Persone
- Professionisti Intellettuali

Profili soggettivi: la definizione di consumatore

DEBITORE PERSONA FISICA

DEBITI ESTRANEI ALLA
ATTIVITA' IMPRESA O
PROFESSIONALE

La **Corte di Cassazione**, con **sentenza n. 34515 del 16.11.2021**, ha affrontato la questione della possibilità o meno di qualificare come consumatore il soggetto che riveste la posizione di fideiussore nei contratti bancari, allo scopo di determinare il foro competente.

La questione si pone in quanto l'**art. 3, Codice del Consumo** definisce:

- il **professionista** come persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale;
- il **consumatore** come persona fisica che agisce *per scopi estranei* a tali attività.

La vicenda – relativa all'acquisto di una farmacia - è poi giunta in **Cassazione**, che invece ha ritenuto che il fideiussore fosse mosso esclusivamente dal rapporto di coniugio con il debitore e lo ha perciò qualificato come **consumatore**.

... segue ...

Profili soggettivi: la definizione di consumatore

... segue ...

Orientamento della Corte di Giustizia Europea e della Suprema Corte di Cassazione

“in presenza di un contratto di fideiussione, è alla obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore ... attesa l'accessorietà della obbligazione del fideiussore rispetto alla obbligazione garantita”

(Cass. 5477/2015; Cass. 25212/2011; C.G. 17 marzo 1988, causa C 45/96)

Profili soggettivi : la definizione di consumatore nel CCI

Profilo soggettivo

Legge 03/2012, art. 6 co. 2 lett. b)

«il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta»

Profilo soggettivo

Art. 2 lett. e), CCI

«la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se sia socia di una delle società ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile*, per i debiti estranei a quelli sociali



*Titolo V Libro quinto

Capo III: società in nome collettivo

Capo IV: società in accomandita semplice

Capo VI: società in accomandita per azioni

Profili soggettivi : l'impresa minore

«... è l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

- 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro **300.000,00** nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività de di durata inferiore
- 2) ricavi, **in qualunque modo essi risultino**, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro **200.000,00** nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività de di durata inferiore;
- 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro **500.000,00**".

Obblighi in capo all'imprenditore

Al fine di favorire l'emersione tempestiva della crisi, l'art. 3, D.Lgs. n. 14/2019 prevede alcuni obblighi in capo all'imprenditore, così differenziati.

Imprenditore individuale	Imprenditore collettivo
<p>Deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.</p>	<p>Deve adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, come previsto dall'art. 2086, c.c., per rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere idonee iniziative. In particolare deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - istituire un assetto organizzativo / amministrativo / contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale; - attivarsi "senza indugio" per adottare / attuare uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.

... segue ...

Obblighi in capo all'imprenditore

... segue ...

Per effetto di quanto disposto dai nuovi commi 3 e 4 del citato art. 3, introdotti dal D.Lgs. n. 83/2022, al fine di prevedere tempestivamente l'emersione dello stato di crisi, le predette misure / assetti devono consentire di:

- a) rilevare eventuali **squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta dal debitore;
- b) verificare la **sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi** e rilevare i **"segnali"** rappresentati da:
 - esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre il 50% dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
 - esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
 - esistenza di esposizioni nei confronti di banche / altri intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, a condizione che rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
 - esistenza di una o più delle seguenti esposizioni debitorie:

... segue ...

Obblighi in capo all'imprenditore


... segue ...

INPS	<p>Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 30% dei contributi dovuti nell'anno precedente e a € 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati; • a € 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati
INAIL	<p>Esistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a € 5.000.</p>
Agenzia Entrate	<p>Esistenza di debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla Comunicazione LIPE, superiore a € 5.000.</p>
Agenzia Entrate-riscossione	<p>Esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 100.000 per imprese individuali; • € 200.000 per società di persone; • € 500.000 per altre società.

I predetti soggetti segnalano all'imprenditore nonché all'organo di controllo della società (se esistente), a mezzo PEC o, in mancanza, raccomandata A/R la sussistenza delle predette situazioni.

c) **ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo** particolareggiata e a **effettuare il test pratico** presenti nella Piattaforma telematica nazionale per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento

Strumenti delle due modalità di accordo



L'ampliamento del ruolo dell'OCC

L'art. 65 amplia il ruolo dell'Organismo

Art. 65, comma 3 *“I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al c. 1 sono svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore è sempre facoltativa.”*



L'OCC, oltre ad essere eventualmente **attestatore**, assume il ruolo di **commissario giudiziale o del liquidatore**

Modifica introdotta con D.Lgs. 83/2022

(Ristrutturazione del debito del consumatore) Art. 67, comma 4 *“E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC”*

(Concordato Minore) Art. 78 comma 2-bis. *“Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC se:*

- a) è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;*
- b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'art. 112, c. 2;*
- c) la nomina è richiesta dal debitore”*

Novità già introdotte dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176

Art. 7 bis L. 3/2012

Procedure familiari

Art. 66, CCI

Art. 7 c. 2 ter L. 3/2012

Effetti sui soci illimitatamente responsabili

Art. 65, c. 4, CCI

Art. 14 quaterdecies L. 3/2012

Esdebitazione dell'incapiente

Art. 283, CCI

Procedure familiari

Art. 66, CCI

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo.
2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76.
3. Le masse attive e passive rimangono distinte.
4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.
5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno.

Procedure familiari con sovraindebitamento comune e competenza del giudice adito per primo (masse distinte)

Condizioni
accesso

- Parenti entro il quarto grado
- Affini entro il secondo
- Parti dell'unione civile
- Conviventi di fatto l.76/2016

Procedimento

- Competente il giudice adito per primo
- Masse attive e passive distinte e coordinamento del magistrato
- Liquidazione compenso proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno

Competenza del Tribunale



Competenza

Art. 27 - Competenza per materia e per territorio

...

2. Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano e' competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.

3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:

a) per la persona fisica esercente attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;

b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non e' in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma;

c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.

3. Gli attori del sovraindebitamento

Soggetti coinvolti

REFERENTE

- L'art 2 lettera i) DM 202/14 definisce referente la persona fisica che, agendo in modo indipendente, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi.

GESTORE DELLA CRISI

- L'art 2 lettera f) DM 202/14 definisce gestore della crisi la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.
- Il gestore può avvalersi sotto la sua responsabilità di ausiliari.

SEGRETERIA

- Ogni Organismo può dotarsi al suo interno della struttura che gli è più consona.
- Organo dell'Organismo è la segreteria che svolge funzioni amministrative.
- La Segreteria tiene un registro anche informativo per ogni procedimento (codice prog., dati debitore, gestore, durata, esito).
- Le domande saranno accettate se presentate personalmente o a mezzo pec all'Organismo.

Soggetti coinvolti

referente

L'art 2 lettera i) DM 202/14 definisce referente la persona fisica che, agendo in modo indipendente, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi

❑ È di ausilio al **debitore** nella elaborazione del piano e nella esecuzione della proposta

❑ Svolge – se richiesto dal Giudice - le **funzioni di liquidatore** (nella procedura di liquidazione) o di gestore per la liquidazione

❑ E' di ausilio al **Giudice**:

- con la redazione della relazione particolareggiata;
- nella verifica dei dati contenuti nella proposta;
- nell'attestazione di fattibilità del piano

segreteria

che può essere costituito anche in forma associata da diverse Camere di commercio (si tratta dell'apparato costituito dal personale e dai mezzi messi a disposizione dell'Organismo dalla Camera di commercio)

gestore della crisi

- Ogni Organismo può dotarsi al suo interno della struttura che gli è più consona.
- Organo dell'Organismo è la segreteria che svolge funzioni amministrative.
- La Segreteria tiene un registro anche informativo per ogni procedimento (codice prog., dati debitore, gestore, durata, esito).
- Le domande saranno accettate se presentate personalmente o a mezzo pec all'Organismo.

Consumatore, impresa minore, start up innovativa ed imprenditore agricolo

Organismo di composizione della crisi



COMPOSTO DA GESTORI ISCRITTI ALL'ALBO

Resta in vigore il D.M. 202/2014 che disciplina le ruoli e modalità di funzionamento degli OCC considerati enti pubblici. I gestori sono professionisti indipendenti iscritti presso l'Organismo tramite l'albo ministeriale. Il referente cura la tenuta del registro ed effettua le nomine. Ruolo amministrativo svolto da segreteria se prevista


D.M. 202/2014 - Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

Organizzazione nazionale



Requisiti degli OCC

Gli Organismi possono essere
istituiti:




- da Enti pubblici
- facoltativamente
- in ogni circondario del Tribunale

devono essere
dotati di requisiti di



- Professionalità
- Indipendenza

devono essere
iscritti in apposito Registro



Tenuto presso il Ministero della Giustizia

Con riferimento agli Enti Pubblici, l'Art. 4 D.M. 202/2014 stabilisce i requisiti per l'iscrizione dell'organismo:

al 1° comma - Gli organismi costituiti dai comuni, dalle provincie, dalle città metropolitane, dalle regioni, dalle Istituzioni Universitarie pubbliche sono iscritti a domanda

al 2° comma - gli Organismi di Conciliazione costituiti presso le C.C.I.A.A, il segretariato sociale, gli Ordini professionali degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dei Notai anche se associati tra loro sono iscritti di diritto

Requisiti degli OCC

Gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento:

possono essere istituiti	devono essere dotati di requisiti di	devono essere iscritti	svolgono i seguenti compiti
<ul style="list-style-type: none"> • da Enti pubblici • facoltativamente • in ogni circondario del Tribunale 	<ul style="list-style-type: none"> • Professionalità • Indipendenza 	<ul style="list-style-type: none"> • in apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione ed alla sua esecuzione ▪ Verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta ed allegati, attesta la fattibilità del piano ▪ Esegue le pubblicità e effettua le comunicazioni disposte dal Giudice

L'organismo (art. 15)

- E' ente pubblico dotato di requisiti di indipendenza e professionalità
- È iscritto in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia
- I requisiti e le modalità di iscrizione sono stabiliti con regolamento Ministeriale
- Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica
- **Assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione ed alla sua esecuzione**
- **Verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta ed allegati, attesta la fattibilità del piano**
- **Esegue le pubblicità e effettua le comunicazioni disposte dal Giudice**
- Se disposto dal Giudice, svolge le funzioni di liquidatore o di gestore per la liquidazione
- I compiti e le funzioni possono essere svolte anche da un professionista o società tra professionisti con i requisiti dell'art. 28 l.f. o da un notaio nominato dal Tribunale
- Per lo svolgimento dei suoi compiti e delle attività il Giudice e con la sua autorizzazione l'organismo può accedere ai dati dell'anagrafe tributaria, centrale rischi, banche dati pubbliche.
- I dati personali acquisiti possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione e cessazione

Registro ministeriale

Sezione A Organismi iscritti di diritto

- Gli enti previsti dall'art. 4, c. 2, DM 202/14 tra i quali gli Albi Professionali si iscrivono di diritto su semplice domanda nel registro ministeriale nella Sezione A
- I gestori della sezione A non hanno alcun obbligo di esclusiva verso l'OCC
- Non è richiesto un numero minimo di gestori

Sezione B Altri organismi

- Gli enti previsti dell'art. 4, 1° comma DM 202/14 si iscrivono a domanda nella sezione B
- Il numero dei gestori che devono operare in via esclusiva deve essere almeno di 5

Gestore della crisi: requisiti e titoli



TITOLI

Laurea materie economiche o giuridiche o iscrizione ordini professionali (avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, notai)

Formazione specifica in conformità all'art. 4, c. 6 DM 202/2014 (200 ovvero 40 ore complessive)



REQUISITI

Onorabilità (art. 2382, c.c.), requisiti ex art. 28 L. Fall., art. 35 co. 1 e co. 4 bis d. lgs. 159/2011 (no misure prevenzione), no condanna sentenza passata in giudicato reati in materia bancaria, finanziaria ed assicurativa, no sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento, indipendenza rispetto alla procedura


Gestore della crisi: funzioni svolte

OCC



- È di ausilio al **debitore** nella elaborazione del piano e nella esecuzione della proposta
- Svolge le **funzioni di liquidatore** (nella procedura di liquidazione controllata) o di gestore per la liquidazione
- E' di ausilio al **Giudice**:
 - con la redazione della relazione particolareggiata;
 - nella verifica dei dati contenuti nella proposta;
 - nell'attestazione di fattibilità del piano

Gestore della crisi: il ruolo



Disposizioni di carattere generale

Art. 65 - Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

...

3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore è sempre facoltativa.

...

4. L'accesso alla procedura

Iter del procedimento di composizione della crisi

Dove è presente un **Organismo di Composizione della Crisi** non è possibile rivolgersi al Tribunale per le istanze di accesso alla procedura di sovraindebitamento.

Corte di Cassazione, Sez. VI – 1, con l’Ord. 8 agosto 2017 n. 19740

Presentazione domanda

Incontro con il gestore

Valutazione preliminare


Piano di soluzione della crisi

Accettazione Preventivo

Redazione del piano /
attestazione

Deposito

Iter del procedimento di composizione della crisi



Iter del procedimento di composizione della crisi

Presentazione domanda	Valutazione preliminare	Accettazione Preventivo	Incontro con il gestore della Crisi	Piano di soluzione della crisi	Omologa del Piano
Il procedimento di composizione si avvia per mezzo di un'istanza da compilare e trasmettere per mail o fax alla Segreteria dell'OCC	La segreteria esamina l'istanza e valuta se il debitore possiede i requisiti per accedere al procedimento.	Se la valutazione è positiva, la Segreteria trasmette al debitore un preventivo comprensivo del compenso del Gestore della Crisi.	Nel corso della procedura il debitore può incontrare più volte il gestore.	Il gestore assiste il debitore nella scelta e predisposizione del piano di soluzione della crisi più idoneo.	Ultimato il piano, il gestore ne attesta la veridicità e fattibilità e lo trasmette al giudice per l'omologa.

MERITEVOLEZZA

CONVENIENZA

**CONCORDATO
MINORE**

**LIQUIDAZIONE
CONTROLLATA**


quando

la proposta consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale

è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori

Caratteristiche

ISTANZA ANCHE
PERSONALE CON
ASSISTENZA E
RELAZIONE OCC



DEPOSITO
DOMANDA E
SOSPENSIONE
DECORRENZA
INTERESSI

L'OCC ASSISTE IL
DEBITORE E HA
FUNZIONI DI
PUBBLICITA'

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Art. 68 - Presentazione della domanda e attività dell'OCC

5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, cc.2 e 3, c.c.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Art. 68 - Presentazione della domanda e attività dell'OCC

1. La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente

Concordato Minore

Art. 76 - Presentazione della domanda e attività dell'OCC

1. La domanda e' formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente

Liquidazione controllata del sovraindebitato

Art. 269 - Domanda del debitore

1. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.

Esdebitazione del sovraindebitato

Art. 283 - Debitore incapiente

3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'OCC

Disposizioni di carattere generale

Art. 65 - Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento


3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore e' sempre facoltativa.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Art. 70 - Omologazione del piano

1. Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.

Soggetti del procedimento



Aspetti procedurali

IL RUOLO DELL'OCC NELLE TRE PROCEDURE

Nel **piano**, la domanda è presentata dal debitore al giudice tramite l'OCC
(difesa tecnica non necessaria)

Nel **concordato minore**, la domanda è formulata tramite l'OCC
(difesa tecnica non necessaria)

Nella **liquidazione**, il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza OCC

PROBLEMI DI COMPATIBILITA' CON REGOLE PROCESSUALI PER ASSENZA DEL PROCURATORE ?

...segue...

...segue...

Capo II

Competenza

Art. 27

Competenze per materia e per territorio

1. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.
2. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.
3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:
 - a) per la persona fisica esercente attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;
 - b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma.
 - c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.

5. Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

"Piano del consumatore"



"Ristrutturazione dei debiti del consumatore"

Disciplina autonoma rispetto al "piano" (oggi concordato minore)

Valutazione del giudice sulla diligenza (indebitamento assunto con **colpa**).

Nel Codice della crisi e dell'insolvenza, per ottenere l'accesso (e poi l'omologa), è sufficiente **l'assenza di colpa grave, malafede o frode**.

Giudizio di **convenienza economica** dalla relazione particolareggiata dell'OCC (art. 9 comma 3bis, punto d), L. 3/2012)

Scompare nella relazione dell'OCC e rimane il **giudizio di convenienza economica** da parte del giudice solo nel caso di contestazioni.

Novità: se chi ha erogato il credito non ha tenuto conto del merito creditizio, non potrà opporsi

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Art. 67 - Procedura di ristrutturazione dei debiti

1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un **piano** di ristrutturazione dei debiti che **indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento**. La proposta ha **contenuto libero** e **può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma**.

2. La domanda e' corredata :


- a) dell'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

3. La proposta può prevedere anche **la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4**.

4. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, **allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile**, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

5. E' possibile prevedere anche **il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data**.

6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.



L. 176/20

L. 3/12

L. 176/20

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Art. 68 - Presentazione della domanda e attività dell'OCC

1. La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato e individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202.

Non è necessaria l'assistenza di un difensore.

2. Alla domanda, deve essere allegata una **relazione dell'OCC**, che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi 2 e 3, del c.c..

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Art. 69 - Condizioni soggettive ostative

1. Il consumatore **non** può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione **se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda** o **ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte**, ovvero **ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode**.

2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, ne' far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Art. 70 - Omologazione del piano

1. Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.
2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.
3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore puo' presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.
4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, puo' disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilita' del piano. Il giudice, su istanza del debitore, puo' altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonche' le altre misure idonee a conservare l'integrita' del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.
5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto.
6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.

7. Il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura.

8. La sentenza di omologa è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro quarantotto ore a norma del comma 1. La sentenza e' impugnabile ai sensi dell'articolo 51.
9. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.
10. In caso di diniego dell'omologazione, il giudice provvede con decreto motivato e dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate. Su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 268 e seguenti.
11. Nei casi di frode l'istanza di cui al comma 10, secondo periodo, puo' essere presentata anche da un creditore o dal pubblico ministero.
12. Contro il decreto di cui al comma 10, e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 50.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Art. 71 - Esecuzione del piano

1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.
2. Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione della sentenza effettuata ai sensi dell'articolo 70, comma 7.
3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1.
4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.
5. Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72.
6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Art. 72 - Revoca dell'omologazione

1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, **quando e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attivita' inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.**
2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di **inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.**

3. L'OCC e' tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

4. La domanda di revoca non puo' essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non puo' essere assunta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.
5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51.
6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

Art. 73 -Conversione in procedura liquidatoria

1. **In caso di revoca dell'omologazione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.**
2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 puo' essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.
3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.

6. Il concordato minore

Concordato Minore

“Accordo del debitore”



“Concordato minore”

E' precluso ai consumatori che quindi hanno a disposizione solo lo strumento della “Ristrutturazione dei debiti del consumatore” (e la liquidazione controllata).

Il “Concordato minore”, come quello “maggiore”, è previsto solo nell'ipotesi di continuità salvo che non vi sia un apprezzabile apporto di risorse esterne.

Riguarda quindi professionisti, le imprese “minori” e le imprese agricole.

Migliorata anche la votazione: ora sono sufficienti il 50% dei crediti (prima il 60%) e permane il favorevolissimo meccanismo del silenzio-assenso.

Concordato Minore

Art. 74 - Proposta di concordato minore

1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di **concordato minore**, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.
3. La proposta di concordato minore ha **contenuto libero**, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi
4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili.

Concordato Minore

Art. 75 - Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati

1. Il debitore deve allegare alla domanda:

- a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

2. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, **come attestato dagli organismi di composizione della crisi.**

3. Quando e' prevista la continuazione dell'attività aziendale, e' possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

Concordato Minore

Art. 76 - Presentazione della domanda e attivita' dell'OCC

1. La domanda e' formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202.

2. Alla domanda deve essere allegata una **relazione particolareggiata dell'OCC**, che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.

Concordato Minore

Art. 77 - Inammissibilità della domanda di concordato minore

1. La domanda di concordato minore e' **inammissibile** se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se e' gia' stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Concordato Minore

Art. 78 – Procedimento

1. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto **non soggetto a reclamo** e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:

- a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;
- b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

c) assegna ai creditori un termine non superiore a **trenta giorni** entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

d) su istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

2-bis. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC se:

- a) è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;
- b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2;
- c) la nomina è richiesta dal debitore;

3. L'OCC cura l'esecuzione del decreto.

4. Nella comunicazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria.

5. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicità del decreto.

Concordato Minore

Art. 79 - Maggioranza per l'approvazione del concordato minore

1. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la **maggioranza dei crediti ammessi al voto**. **Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi.** I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
2. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.
3. **In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.** (c.d. **SILENZIO ASSENSO**)
4. **Salvo patto contrario, il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.**
5. Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.

Concordato Minore

Art. 80 - Omologazione del concordato minore

1. Il giudice, verificati la ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.
2. Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.
3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
4. Il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.
5. Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti.
6. In caso di frode, l'istanza di cui al comma 5 può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero.
7. Il decreto e' reclamabile ai sensi dell'articolo 50.

Concordato Minore

Art. 81 - Esecuzione del concordato minore

1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. **Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.**
2. Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b).
3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 78, comma 2, lettera a).
4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.
5. Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato su istanza formulata dal debitore tramite l'OCC, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 82.
6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC.

Concordato Minore

Art. 82 - Revoca dell'omologazione

1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano, fermo quanto previsto dall'articolo 81, comma 5, o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.
3. La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.
4. L'OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51.
6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

Art. 83 - Conversione in procedura liquidatoria

1. In ogni caso di revoca o risoluzione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.
2. Se la revoca o la risoluzione consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.
3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.

7. La liquidazione controllata del sovraindebitato

La liquidazione controllata del sovraindebitamento

“Liquidazione del patrimonio”



“Liquidazione controllata del sovraindebitato”

Novità

La domanda, anche se pendono procedure esecutive individuali, può essere presentata da un creditore

Novità

In questo caso, non si fa luogo all’apertura della procedura se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è inferiore ad € 50.000/00

Novità

L’accesso non è precluso da eventuali atti in frode.

Scompare la relazione particolareggiata dell’OCC che si limiterà solo alla valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione presentata nonché ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

La liquidazione controllata del sovraindebitamento

Art. 268 - Liquidazione controllata

1. Il **debitore** in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

2. Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un **creditore** anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

3. Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, **attesta** che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'attestazione sono allegati i documenti di cui all'articolo 283, comma 3.

4. Non sono compresi nella liquidazione:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività **nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;**
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.

Versione originaria:
 "2. La domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, dal pubblico ministero."

Il quinto ceduto non è indicato, rientrando quindi nella liquidazione, a dimostrazione del fatto che è compreso.

Art. 2749 "Estensione del privilegio", art. 2788 "Prelazione per il credito degli interessi" e art. 2855 "Estensione degli effetti dell'iscrizione"

La liquidazione controllata del sovraindebitamento

Art. 269 - Domanda del debitore

1. Il ricorso può essere presentato **personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.**

2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

3. L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

Norma di cui alla L. 3/2012

Art. 14-ter c. 2. La domanda di liquidazione ... deve essere corredata dalla documentazione di cui all'**articolo 9, commi 2 e 3**:

- elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute,
- elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni
- corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
- attestazione sulla fattibilità del piano
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia
- indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.
- il debitore che svolge attività d'impresa deposita le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, (con attestazione di conformità).

Art. 14-ter c. 3. Alla domanda sono altresì allegati

- l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili
- una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
 - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

La liquidazione controllata del sovraindebitamento

Art. 270 - Apertura della liquidazione controllata

1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata.
2. Con la sentenza il tribunale:
 - a) nomina il giudice delegato;
 - b) nomina il liquidatore, confermando l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta e' effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale;
 - c) **ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;**
 - d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a **sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo**, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'art. 10, c. 3;
 - e) **ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi.** Il provvedimento e' titolo esecutivo ed e' posto in esecuzione a cura del liquidatore;
 - f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione e' altresì effettuata presso il registro delle imprese;
 - g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

... segue ...

La liquidazione controllata del sovraindebitamento

... segue ...

3. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2, lettera b), seconda parte, si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

4. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza e' notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

5. Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III.

6. Se un contratto e' ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui e' aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.

Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura.

In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.

→ Art. 35, comma 4-bis, D.Lgv. 6 settembre 2011, n. 159

4-bis. Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, ne' quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali.

La liquidazione controllata del sovraindebitamento

Art. 271 - Concorso di procedure

1. Se la domanda di liquidazione controllata e' proposta dai creditori o **dal pubblico ministero** e il debitore chiede l'accesso a una procedura di cui al capo II del titolo IV, il giudice concede un termine per l'integrazione della domanda.

2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non puo' essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e la relativa domanda e' dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura ai sensi del capo III del titolo IV.

Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia integrato la domanda, ovvero in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al capo III del titolo IV, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 51 a 55.

STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI - CAPO II - Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

A seguito delle modifiche introdotte con il **d.l.gs n. 83/2022** il **pubblico ministero** non è più legittimato a chiedere l'apertura della procedura di liquidazione controllata a carico del soggetto che svolga attività di impresa. Il richiamo in questa sede è pertanto di un errore/refuso del legislatore

La liquidazione controllata del sovraindebitamento

Art. 272 - Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione


1. Il liquidatore **entro trenta giorni** dalla comunicazione della sentenza aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali **notifica** la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4. Il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), puo' essere **prorogato di trenta giorni**.
2. Entro **novanta giorni** dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalita' della liquidazione. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma e' depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato.
3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.



30 giorni, prorogabili una sola volta– notifica ai creditori
90 giorni – inventario e programma di liquidazione

La liquidazione controllata del sovraindebitamento

Art. 273 - Formazione del passivo



Non oltre 60 giorni

1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispone un **progetto di stato passivo**, comprendente un **elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore**, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il provvedimento si intende comunicato mediante deposito in cancelleria.
2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d).
3. In assenza di osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.
4. Quando sono formulate osservazioni che il liquidatore ritiene fondate, predispone, entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, un nuovo progetto di stato passivo che comunica ai sensi del comma 1.
5. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 4, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, pubblicato ai sensi del comma 3.
6. Contro il decreto puo' essere proposto reclamo davanti al collegio, di cui non puo' far parte il giudice delegato. Il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il rispetto del contraddittorio.
7. **Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva e' ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui e' cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 6. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perche' l'istante non ha indicato le circostanze da cui e' dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilita', il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilita' della domanda. Il decreto e' reclamabile a norma dell'articolo 124.**

La liquidazione controllata del sovraindebitamento

Art. 274 - Azioni del liquidatore

1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.
2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando e' utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.

La liquidazione controllata del sovraindebitamento

Art. 275 - Esecuzione del programma di liquidazione

1. Il programma di liquidazione e' eseguito dal liquidatore, che **ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed e' valutato ai fini della liquidazione del compenso.**
2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonche' di ogni altro vincolo.
3. Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformita' degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso del liquidatore.
4. Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonche' un termine per il loro compimento. **Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilita' di escludere in tutto o in parte il compenso stesso.**
5. Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione.
6. Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la possibilita' di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124.

La liquidazione controllata del sovraindebitamento

Art. 276 - Chiusura della procedura

1. La procedura si chiude con decreto. Si applica l'art. 233 in quanto compatibile.
2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.

Art. 277 - Creditori posteriori

1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

8. L'esdebitazione del sovraindebitato

L'esdebitazione del sovraindebitamento

Capo X - Esdebitazione

Sezione I - Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata

Art. 278 - Oggetto e ambito di applicazione

1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. Con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale.
2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.
3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, comma 1.
4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti, con riguardo agli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia seguita l'apertura di una procedura liquidatoria.
5. L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso.
7. Restano esclusi dall'esdebitazione:
 - a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;
 - b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

L'esdebitazione del sovraindebitamento

Art. 279 - Condizioni temporali di accesso

1. Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.
2. ~~Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a due anni quando il debitore ha tempestivamente proposto istanza di composizione assistita della crisi. Abrogato~~

Art. 280 - Condizioni per l'esdebitazione

1. Il debitore e' ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:
 - a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attivita' d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se e' in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'e' stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio puo' essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;
 - b) non abbia distratto l'attivo o esposto passivita' insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
 - c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
 - d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
 - e) non abbia gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

L'esdebitazione del sovraindebitamento

Art. 281 - Procedimento

1. Il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.
2. Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui e' stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il curatore da' atto, nei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.
4. Il decreto del tribunale e' comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo e' di trenta giorni. Il decreto è iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere.
5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 234.
6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.

L'esdebitazione del sovraindebitamento

Sezione II - Esdebitazione del sovraindebitato

Art. 282 - Esdebitazione di diritto

1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed e' dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.
2. L'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280 nonché nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con **colpa grave, malafede o frode**.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 è comunicato al pubblico ministero, ai creditori e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.

L'esdebitazione del sovraindebitamento

Art. 283 - Debitore incapiente

1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro **quattro anni** dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura **non inferiore complessivamente al dieci per cento**. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i **finanziamenti**, in qualsiasi forma erogati.
2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'**assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:
 - a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
 - b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
 - c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
 - d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

... segue ...

L'esdebitazione del sovraindebitamento

... segue ...

5. L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

6. **I compensi dell'OCC sono ridotti della metà'.**

7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalita' e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Il decreto e' comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute piu' opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione e' soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50.

9. **L'OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestivita' del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.**